

Ravenna, 13 novembre 2015

**OGGETTO: News Letter 38/15**

**A. FISCO.**

**A1. Reddito di lavoro dipendente: trattamento delle indennità chilometriche.**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento ai fini dell'IRPEF delle indennità chilometriche, precisando che laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio – con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo – quest'ultimo sia da considerare non imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR. Viceversa, nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio – con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio – la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR.

*(Risoluzione n.92/E del 30/10/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 31/10/2015, pag. 20)*

**A2. Esenzione IMU e TASI per i pensionati iscritti all'AIRE.**

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'esenzione dall'IMU e dalla TASI (ex art. 9-bis del D.L. 28/3/2014, n.47) prevista per i pensionati iscritti all'AIRE proprietari di più abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano. Al riguardo, è stato precisato che, in assenza di specifiche disposizioni in ordine all'individuazione dell'immobile da considerare ai fini dell'equiparazione all'"abitazione principale", la stessa possa essere effettuata direttamente dal contribuente, con la conseguenza che le altre unità immobiliari vanno, invece, considerate come abitazioni diverse da quella "principale", con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tale tipologia di fabbricati.

*(Risoluzione MEF n.10/DF del 5/11/2015)*

**A3. Esenzione IMU per gli immobili di cooperative edilizie non assegnati ai soci.**

Sono esenti ai fini dell'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (ex art. 13, comma 9-bis, del D.L. 6/12/2011, n.201). Rientrano in tale esenzione anche gli immobili non ancora assegnati in proprietà ai soci dalle cooperative edilizie, in quanto è soltanto con l'assegnazione che si realizza il trasferimento a titolo oneroso della proprietà. Tale inquadramento è valido anche ai fini della TASI, con particolare riguardo all'individuazione dell'aliquota applicabile agli immobili in questione.

*(Risoluzione MEF n.9/DF del 5/11/2015)*

**A4. Influenza delle perdite conseguite ai fini della determinazione dell'avviamento.**

Ai fini dell'imposta di registro, per gli atti che hanno a oggetto aziende rileva il valore complessivo dei beni che compongono l'azienda stessa, compreso l'avviamento, al netto delle passività. Ne consegue che l'avviamento è un valore patrimoniale e, come tale, non configura un valore dell'attività d'impresa, ma dell'azienda obiettivamente considerata; "un valore che non necessariamente risente dell'esito (in termini di utili o di perdite) dell'attività d'impresa. Consegue che la circostanza che un'impresa abbia prodotto delle perdite negli anni precedenti alla cessione dell'azienda, pur potendo esser rilevante e meritevole di attenta considerazione ai fini della determinazione dell'avviamento commerciale, non esaurisce (non può esaurire) l'oggetto dell'indagine perché è ben possibile che l'impresa sia in perdita per ragioni che nulla hanno a che

fare con l'avviamento aziendale [...], sebbene l'azienda correttamente gestita persista nel possesso di un considerevole valore di avviamento".

(Cassazione n.22506 del 4/11/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 5/11/2015, pag. 44)

#### **A5. Emendabile la dichiarazione anche nel corso del contenzioso tributario.**

La dichiarazione dei redditi affetta da errore, sia esso di fatto o di diritto, commesso dal contribuente nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.

(Cassazione n.22443 del 3/11/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 4/11/2015, pag. 37)

#### **A6. Esterovestizione esclusa in assenza di costruzione di puro artificio.**

Oltre a pronunciarsi sulla questione della rilevanza penale delle condotte elusive, la Corte di Cassazione ha fornito utili precisazioni in merito agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA da parte delle società estere.

(Cassazione n.43809 del 30/10/2015, "Il Sole 24 Ore" del 31/10/2015, pag. 19 e del 6/11/2015, pag. 42)

Tra i principi espressi con tale sentenza, è stato precisato che:

- la sede amministrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche rilevante ai fini dell'individuazione del "domicilio fiscale" (ex art. 59 del D.P.R. n.600/1973) si identifica nel centro effettivo di direzione e di svolgimento della sua attività, ove cioè risiedono gli amministratori, sia convocata e riunita l'assemblea sociale, si trovino coloro che hanno il potere di rappresentare la società, il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente e nel quale, dunque, hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
- in caso di società con sede legale estera controllata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice civile, non può costituire criterio esclusivo di accertamento della sede della direzione effettiva l'individuazione del luogo dal quale partono gli impulsi gestionali o le direttive amministrative ove esso si identifichi con la sede (legale o amministrativa) della società controllante italiana;
- in tal caso, è necessario accertare anche che la società controllata estera non sia una costruzione di puro artificio, ma corrisponda a un'entità reale che svolge effettivamente la propria attività in conformità al proprio atto costitutivo o allo statuto;
- per accertare la natura artificiosa o meno della società estera si può fare utile riferimento ai criteri indicati dall'art. 162 del TUIR per definire la "stabile organizzazione" o a quelli elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per identificare le società cd. "casella postale" o "schermo".

#### **A7. Termine per richiedere i rimborsi fiscali: precisazioni.**

Il termine per richiedere i rimborsi fiscali è un elemento fondamentale della procedura, in quanto – come noto – l'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro termini perentori che possono differenziarsi a seconda delle imposte. Quando però i rimborsi derivano da sentenze della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'UE, oppure riguardano tributi armonizzati come l'IVA, la questione si complica notevolmente anche per effetto di diverse e divergenti interpretazioni. Al riguardo, data l'importanza della questione, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha fornito utili precisazioni volte a definire l'attuale stato dell'arte.

(Documento FNC del 31/10/2015)

## **B. SOCIETÀ' E BILANCIO.**

### **B1. Informativa e valutazione nella crisi d'impresa.**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito alcune linee guida per definire quali siano gli elementi economico-aziendali qualificanti l'informativa e la valutazione nella crisi d'impresa. Tra gli altri aspetti,

**Futura Service Soc. Coop. p.a.** - tel. 0544/471619 - fax 0544/471569

e-mail: [info@futureservice.org](mailto:info@futureservice.org) - [www.futureservice.org](http://www.futureservice.org)

sono state fornite precisazioni in merito alle relazioni esistenti tra “crisi” e “insolvenza”, nonché in ordine alle modalità di accertamento della “crisi”.

*(Studio del CNDCEC del 30/10/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 3/11/2015, pag. 44)*

## **B2. Relazione di revisione: le novità dagli ISA Italia.**

L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ha esaminato le novità alla relazione di revisione – e, quindi, al giudizio sul bilancio – introdotte dai nuovi principi di revisione ISA Italia. Più in particolare, oltre all’evoluzione storica della normativa applicabile e della pratica professionale sulla relazione di revisione, sono state fornite precisazioni in merito alla struttura e ai contenuti della stessa secondo gli ISA Italia, nonché in ordine alle tipologie di giudizio sul bilancio, avendo anche cura di illustrare le prossime future evoluzioni della stessa derivanti dalle modifiche attese dalla nuova relazione di revisione secondo l’“ISA 700 revised”.

*(Quaderno alta formazione ODCEC Milano n.61/2015)*

## **C. VARIE.**

### **C1. Amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati: linee guida.**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha rilasciato alcune linee guida al fine di semplificare e migliorare il procedimento di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. È noto, infatti, che fin dal sequestro la gestione di tali beni coinvolge inevitabilmente i commercialisti chiamati a svolgere la delicata funzione di amministratore giudiziario e/o coadiutore dell’Agenzia Nazionale. Tra gli altri aspetti, sono state fornite precisazioni in merito alla costruzione del piano industriale dell’azienda sequestrata, nonché con riguardo alla disciplina fiscale dei beni sequestrati e confiscati.

*(Studio del CNDCEC del 2/11/2015)*